

IL DIRITTO ALLA RISOLUZIONE TRA ABUSO E LEGITTIMO ESERCIZIO

Di Enzo Maria Incutti

| 997

SOMMARIO: 1. Cass., sez. III, ord., 28 agosto 2024, n. 23287. Il fatto. - 2. Le questioni di diritto. - 3. Gli argomenti della Corte di Cassazione: il diritto alla risoluzione secondo buona fede. - 4. L'abuso del diritto tra vero diritto e stretto diritto. - 5. Annotazioni e interrogativi finali in tema di abuso: strumento di giustizia o espediente di retorica?

ABSTRACT. La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di clausola risolutiva espressa, stabilendo che non costituisce abuso del diritto la condotta del contraente che, a fronte dell'altrui inadempimento effettivo - tale cioè da provocare una significativa lesione del suo interesse - si valga del diritto potestativo di scioglimento del rapporto. Per converso, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla clausola, appaia comunque conforme al criterio di buona fede, e l'inadempimento non sia quindi effettivo, l'esercizio della clausola deve ritenersi abusivo, e quindi immeritevole di tutela. È quanto statuisce la pronuncia in commento, l'ordinanza della Cassazione n. 23287 del 28 agosto 2024, che si inserisce in un ben delineato orientamento giurisprudenziale e da cui il presente studio trae spunto per compiere ulteriori riflessioni sull'esercizio secondo buona fede di un diritto potestativo e, soprattutto, sui confini della categoria dell'abuso del diritto.

The Italian Corte di Cassazione has ruled on the matter of an express termination clause, establishing that it does not constitute an abuse of right for a contracting party to exercise their potestative right to terminate the contract when faced with a material breach by the other party that is, a breach significant enough to materially impair their interest. Conversely, if the debtor's conduct, despite falling within the scope of the event contemplated by the clause, is nonetheless deemed to be in accordance with the principle of good faith, and the breach is therefore not material, the exercise of the clause must be considered abusive and, consequently, unworthy of legal protection. This is the principle affirmed in the ruling under review (Order No. 23287 of August 28, 2024). The decision aligns with a well-established line of judicial precedent and provides the basis for the present study to further reflect on the good faith exercise of a potestative right and, above all, on the boundaries of the abuse of right doctrine.



1. Cass., sez. III, ord., 28 agosto 2024, n. 23287. Il fatto.

L'ordinanza in commento si sviluppa lungo le linee direttive di consolidati orientamenti della Corte di Cassazione ed offre l'occasione ulteriore per riflettere sui limiti del diritto alla risoluzione del contratto tra abuso del diritto¹ e legittimo suo esercizio.

Le vicende di causa hanno inizio allorché, nel mese di luglio del 2016, la società *Teta*, a seguito di acquisto di ramo d'azienda dalla società *Mega*, subentrava nel contratto di locazione stipulato da quest'ultimo con Tizia avente ad oggetto i locali destinati allo svolgimento della propria attività commerciale.

Successivamente, il 17 luglio 2018, con ricorso *ex art. 447 bis c.p.c.*, la locatrice lamentava il mancato pagamento dei canoni di due mensilità (maggio e giugno) del 2018 e degli oneri condominiali a partire dal mese di luglio 2016, come emerge dalla comunicazione inviata in data 18 giugno 2018 a mezzo pec alla società conduttrice.

Pertanto, chiedeva la risoluzione del contratto in forza di una clausola risolutiva espressa che dava diritto alla locatrice di richiedere la risoluzione del contratto in caso di mancato o ritardato pagamento del canone o di altre spese dovute, trascorsi trenta giorni dalle scadenze indicate nel contratto.

¹ Il dibattito sull'abuso del diritto nella nostra dottrina è ricorrente e, da tempo, ricco di posizioni differenti. La vastità del tema impedisce in questa sede ragionamenti più specifici ed estranei al campo segnato dalla pronuncia in commento, per i quali si rimanda, *ex multis*, M. ROTONDI, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1923, 105 ss.; S. ROMANO, voce *Abuso del diritto: c) diritto attuale*, in *Enc. dir.*, I, Milano 1958, 166 ss.; U. NATOLI, *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. trim. d. proc. civ.*, 1958, 26 ss.; V. GIORGIANNI, *L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica*, Milano 1963; P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1965, 205 ss., ora in *ID.*, *L'abuso del diritto*, Bologna, 1998, 13; M. DOSSETTI, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di abuso del diritto*, in *Giur. it.*, I, 1969, 1, c. 1573 ss.; S. PATTI, voce *Abuso del diritto*, in *Dig. disc. priv. - sez. civ.*, I, Torino, 1987, 1 ss.; C. SALVI, voce *Abuso del diritto. I) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988; A. GAMBARO, *Abuso del diritto. II) Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988; F. D. BUSNELLI e E. NAVARRETTA, *Abuso del diritto e responsabilità civile*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, vol. V, *Responsabilità civile e tutela dei diritti*, Milano, 1998, 77 ss.; D. MESSINETTI, voce *L'abuso del diritto*, in *Enc. dir.*, *Agg.*, II, Milano 1998, 1 ss.; R. SACCO, *L'esercizio e l'abuso del diritto*, in *Il diritto soggettivo*, in *Trattato di diritto civile*, G. Alpa, M. Grazia-dei, A. Guarneri, U. Mattei, P. Monateri e R. Sacco (a cura di), diretto da R. Sacco, Torino, 2001, 281 ss.; G. D'AMICO, *L'abuso di autonomia negoziale nei contratti dei consumatori*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2004, 25 ss.; G. PINO, *Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla dottrina dell'abuso del diritto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2004, 25 ss.; F. CARINGELLA, *L'atto emulativo e l'abuso del diritto*, in *Studi di diritto civile*, II, Milano 2005, 1975 ss.; G. PINO, *L'abuso del diritto tra teoria e dogmatica*, in *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica*, G. Maniaci (a cura di), Milano 2006, 115 ss.; C. RESTIVO, *Contributo ad una teoria dell'abuso del diritto*, Milano, 2007; A. GENTILI, *Abuso del diritto e uso dell'argomentazione*, in *Resp. civ.*, 2010, 354 ss.; *ID.*, *L'abuso del diritto come argomento*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2012, 297 ss.; AA.VV., *Abuso del diritto e buona fede nei contratti*, S. Pagliantini (a cura di), Torino, 2010; G. FALCO, *La buona fede e l'abuso del diritto. Principi, fattispecie e casistica*, Milano, 2010; AA.VV., *L'abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari*, V. Velluzzi (a cura di), Pisa, 2012; F. PIRAINO, *Il divieto di abuso del diritto*, in *Eur. dir. priv.*, I, 2013, 75 ss.; AA. VV., *L'abuso del diritto. In ricordo di Davide Messinetti*, G. Grisi (a cura di), Roma, 2019.



Essa, inoltre, domandava la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile.

La conduttrice, in primo grado, replicava di aver provveduto al pagamento dei canoni e degli oneri condominiali. Più nello specifico, dichiarava di aver provveduto a pagare i canoni residui in data 19 giugno 2018, con ritardo di oltre un mese rispetto al termine di trenta giorni previsto dal contratto. Mentre, per quanto riguarda le spese condominiali, si riportava che il mese successivo, in data 19 luglio 2018, avrebbe saldato tutti gli oneri restanti, nonostante la società avesse sostenuto di vantare un credito nei confronti della locatrice. Tale credito consisteva nelle spese sostenute per la manutenzione dell'immobile dovute a problemi di funzionamento delle cisterne di raccolta, la cui gestione sarebbe secondo la conduttrice, invece, da imputarsi alla locatrice.

La sentenza di primo grado, confermata in appello, accoglieva le domande della locatrice. Si accertava, difatti, l'avvenuta risoluzione del contratto e si condannava la conduttrice al rilascio dell'immobile.

2. Le questioni di diritto

Con ricorso per cassazione *ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.*, la conduttrice lamentava la violazione dell'art. 1456 c.c. in combinato disposto con l'art. 1375 c.c.

Ad avviso della ricorrente, nella sentenza impugnata, sia sarebbe mal applicato il principio secondo cui il contraente che esercita una clausola risolutiva espressa viola i doveri di buona fede ed abusa del proprio diritto potestativo tutte le volte in cui, anche se in presenza di fatti che legittimano l'attivazione della clausola, non si sia consumata una effettiva lesione del suo interesse.

La Corte d'Appello aveva, invece, ritenuto leso l'interesse della locatrice per non aver ricevuto la prestazione entro i termini previsti dal contratto. Nel caso di specie, ad essere stata inadempita è l'obbligazione di pagamento del canone e degli altri oneri condominiali, oggetto principale della clausola risolutiva espressa². Morosità nell'adempimento che era stata regolarmente sollevata dalla locatrice e che, però, la ricorrente contestava.

A tal riguardo, la società conduttrice sosteneva di aver corrisposto le due mensilità regolarmente, e, in più, di aver pagato il canone di giugno entro i termini concordati dal contratto, ovvero in data 19 giugno 2018. Inoltre, dichiarava che il ritardo del canone di maggio fosse da imputarsi ad un semplice problema amministrativo di disposizione dell'addebito bancario del bonifico. D'altronde, secondo la ricorrente, la comunicazione pec era da in-

² «La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell'altro contraente “a tutti gli obblighi” da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto» (cfr. Cass., sez. II, 25 ottobre 2024, n. 27702, in *IUS Contratti*, 17 gennaio 2025, con nota di BASILE).

tendersi come mera sollecito ai pagamenti dovuti e non esercizio legittimo della clausola risolutiva espressa.

La pronuncia in commento pone principalmente due questioni: *i)* se l'esercizio della clausola risolutiva espressa possa essere abusivo in presenza di un fatto astrattamente idoneo ad integrare inadempimento contrattuale e, *ii)* chiarito ciò, a quali condizioni e secondo quali criteri valutare l'abusività di un simile esercizio.

Come si avrà modo di verificare, l'ordinanza riflette intorno all'estensione dell'abuso del diritto nell'esercizio del diritto alla risoluzione, sul presupposto che i comportamenti dei contraenti debbano ispirarsi al principio generale di buona fede.

Su queste premesse fattuali e sul rilievo delle presenti questioni di diritto, la Corte elabora i propri argomenti a supporto della pronuncia.

3. Gli argomenti della Corte di Cassazione: il diritto alla risoluzione secondo buona fede.

Innanzitutto, in merito all'esercizio della clausola risolutiva espressa³, la Corte ricorda che essa è «volta a predeterminare e individuare formalmente, in maniera specifica, le modalità di inadempimento considerate *ex se* gravi, sottraendole alla valutazione giudiziale ex art. 1455 c.c.».

La parte adempiente si sottrae al vincolo contrattuale proprio grazie alla previsione di una simile clausola che, una volta inserita nel regolamento, rende irrilevante «l'indagine circa l'importanza di un determinato inadempimento, che è valutata anticipatamente dalle parti»⁴.

Ciò però non basta. Si deve considerare, come mette in evidenza la Corte e come da più che consolidata giurisprudenza, la rilevanza del principio di buona fede oggettiva nelle relazioni contrattuali, in qualità sia di regola di condotta delle parti a mantenere un comportamento corretto e leale sia di «fonte legale integrativa del contratto, quale regola volta a determinare il comportamento dovuto in relazione alle concrete circostanze in cui il rapporto si attua»⁵.

³ In argomento per aspetti ulteriori rispetto al campo segnato dall'ordinanza in commento, si rinvia a F. D. BUSNELLI, *Clausola risolutiva*, in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 1960, 196 ss.; M. COSTANZA, *Clausola risolutiva espressa*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, 1; M. GRONDONA, *La clausola risolutiva espressa*, Milano, 1998; M. MICCIO, *Clausola risolutiva espressa*, in *Il diritto - Enc. giur.*, III, Milano, 2007, 180 ss.; G. SICCHIERO, *Clausola risolutiva espressa*, in *Digesto disc. priv., sez. civ.*, VI, ed. agg., Torino, 2011, 155 ss.; F. SARTORI, *Contributo allo studio sulla clausola risolutiva espressa*, Napoli, 2012; M. TAMPONI, *Clausola risolutiva espressa*, in *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole negoziali tipiche e atipiche*, a cura di M. Confortini, Torino, I, 2017, 862 ss.; S. PAGLIANTINI, *La clausola risolutiva espressa tra regole e principi*, in *Giur. It.*, 2018, 1293 ss.; M. DELLACASA e F. ADDIS, *Inattuazione e risoluzione: i rimedi*, in *Tratt. Roppo*, V, 2, II ed., Milano, 2022, spec. 39 ss.

⁴ Impostazione interpretativa ben consolidata nella giurisprudenza di legittimità. In Cass., sez. VI, 12 novembre 2019, n. 2930, in *DeJure* e in *Giust. civ. Mass.*, 2019 si precisa che «la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti».

⁵ Cfr. Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28056, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 11, 1681.



Da ciò consegue che anche una clausola risolutiva espressa vada valutata secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione⁶.

Dunque, anche se il comportamento del debitore integra i fatti previsti dalla clausola ma questo appare conforme al criterio di buona fede, non sussiste l'inadempimento. Questo perché il criterio valutativo da adottare è quello, oggettivo, della condotta inadempiente e non il requisito soggettivo della colpa.

Facendo uso del percorso seguito nell'ordinanza, emergono perplessità in merito ad una simile soluzione, perlopiù in relazione alla *ratio* stessa del 1456 c.c.

La norma, secondo un criterio formalistico, dà priorità all'autonomia delle parti e sottrae il perimetro identificato dalla clausola risolutiva dal giudizio di gravità dell'inadempimento a norma dell'art. 1455 c.c.

Questo è quanto prescrive il dettato codicistico e quanto peraltro ribadito dalla stessa Corte.

In sua adesione, allora, la *ratio* della norma appare ad una prima generica analisi contraddetta. Se, infatti, la funzione della norma è di predeterminare i fatti di per sé considerati gravi e sottrarli al giudizio di rilevanza, l'applicazione della buona fede oggettiva così interpretata finisce per reintrodurre un criterio valutativo ulteriore rispetto al mero rilievo formale dell'inadempimento: quello dell'inadempimento effettivo⁷.

Se, invece, si compie una analisi più attenta, si coglie immediatamente il senso del richiamo alla buona fede oggettiva nell'esercizio del diritto alla risoluzione *ex* 1456 c.c.

Di norma la buona fede come la correttezza sono criteri *integrativi* in quanto operano all'interno delle lacune della legge; qui invece il principio viene applicato in maniera *correttiva*, ovvero anche se la regola c'è.

L'operatività della buona fede serve così da travestimento per sostituire alla regola dell'art. 1456 c.c. il criterio sostanziale dell'effettività dell'inadempimento. Se c'è un pericolo in questo, è il rischio di una rottura tra il dettato della legge e la *ratio legis* complessiva che, invece, vuole farsi prevalere.

Rischio che per taluni risulterà irrilevante⁸, specialmente in casi come quello di specie, in cui le circostanze fattuali danno ragione al senso della norma.

⁶ L'ordinanza riprende l'orientamento contenuto in Cass., sez. I, ord., 23 marzo 2023, n. 8282, in *Giust. civ. Mass.*, 2023.

⁷ Cfr. come anche in Cass., sez. I, 23 novembre 2015, n. 23868, in *Dir. Gius.*, 2015, 24 novembre 2015, con nota di TARANTINO.

⁸ Lo spostamento da un diritto stretto verso una metodologia del diritto vivente antiformalista è avallato in N. LIPARI, *Ancora sull'abuso del diritto. Riflessioni sulla creatività della giurisprudenza*, in *Questione giustizia*, 2016, ove si legge che la legge vada intesa «[...] non in una sua astratta fissità, ma in chiave di effettività, cioè alla stregua di quei parametri valutativi (generalmente condivisi, almeno entro un ragionevole ambito di tempo, in sede giurisdizionale o applicativa) che consentano di individuarne un plausibile significato in un determinato contesto storico e sociale» (l'articolo è accessibile al link: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/ancora-sull-abuso-del-diritto-riflessioni->

Pericolo, però, che diventa maggiore quando il caso genera appunto collisione tra lo *stretto diritto* - che prescriverebbe la risoluzione del contratto in caso di inadempimento secondo quanto previsto dalla clausola risolutiva espressa voluta dalle parti - ed il *vero diritto* - che, invece, ammette la risoluzione del contratto in caso di inadempimento previsto dalla clausola a condizione che l'esercizio del diritto sia conforme a buona fede oggettiva e che la lesione sia effettiva.

A tal riguardo, non può trascurarsi l'attitudine correttiva che la buona fede oggettiva⁹ va assumendo nell'elaborazione giurisprudenziale e che trova recepimento nella pronuncia in commento. Un principio che prescrive alle parti obblighi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti e che dispone di una funzione di riequilibrio degli istituti con cui interagisce¹⁰.

Il concreto esercizio del diritto *ex art.* 1456 c.c. è subordinato, quindi, al principio generale di buona fede¹¹ ed al canone di non tollerabilità della lesione¹².

Nella vicenda in esame, si impone che, ai fini dell'operatività della clausola risolutiva espressa, l'inadempimento non solo deve essere formalmente tale, ma deve dirsi "effettivo", ovvero idoneo ad incidere sull'interesse del creditore ed in alcun modo tollerabile¹³.

[sulla-creativita-della-giurisprudenza_396.php](#)). In senso contrario, G. PINO, *Sul problema della creazione giudiziale del diritto*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 2023, 181 ss.

⁹ In argomento, si rinvia per approfondimenti a F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2016 e *ivi* per ulteriore bibliografia.

¹⁰ «I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 c 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento di contrapposti interessi delle parti; sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'utilità del contratto per la controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto» (cfr. Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in *Foro it.*, 2010, 1, c. 85, nota di PALMIERI e PARDOLESI, e in *Contratti*, 2010, 5 ss., con nota di D'AMICO).

¹¹ A tal proposito, D. MESSINETTI, voce *L'abuso del diritto*, cit., spec. 15, parla di buona fede come "criterio performativo del comportamento corretto", in quanto così intesa «[...] la buona fede rappresenta un elemento di fatto (della fattispecie): ossia, uno degli elementi costitutivi sui quali viene costruito il limite della condotta al di là del quale essa diventa abusiva. Sotto questo aspetto, di fatto l'agire abusivo è l'agire che non risponde ai caratteri necessari perché possa dirsi rispettata la conformazione voluta dalla buona fede, dal momento che l'agire non leale, non solidale, non corretto, non può considerarsi come un agire non abusivo».

¹² In una precedente pronuncia, la Corte chiarisce che «[...] nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e a esecuzione continuata, trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli contrattuali nonché dal dovere negativo di "*neminem laedere*" e che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio» (cfr. Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n.16743, in *Riv. giur. edil*, 4, 2021, I, 1237 ss.).

¹³ È assunto da tempo condiviso nella giurisprudenza della Cassazione che ogni contraente, in applicazione del principio di buona fede oggettiva, è tenuto «[...] ciascuna parte è tenuta da un lato ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse. Ad un tale riguardo il semplice ritardo di

Diversamente, in caso di inadempimento non effettivo, l'attivazione della clausola da parte del creditore dovrà considerarsi come abusiva.

Non è nuova alla giurisprudenza della Corte una simile impostazione. Uguale, seppur in tema di inerzia del diritto di credito, è la soluzione adottata in altra pronuncia circa il rilievo dell'abuso nei rapporti contrattuali¹⁴.

Nella vicenda analizzata, le circostanze dei fatti chiariscono che l'esercizio della clausola da parte della locatrice fosse assolutamente conforme a buona fede poiché non solo giustificato dal ritardo nell'adempimento della società ricorrente ma anche perché questa aveva in mala fede tardato il pagamento dei canoni e degli oneri¹⁵. L'esercizio, quindi, è conforme a buona fede oggettiva in quanto risulta pienamente lesivo dell'interesse del creditore¹⁶. Per questo, il ricorso è stato ritenuto infondato e la ricorrente è stata condannata al risarcimento ed alle spese processuali.

La prospettiva applicativa della buona fede è duplice in quanto, secondo la Corte, *a*) prima è da valutarsi se l'inadempimento del debitore sia effettivo e quindi lesivo dell'interesse del creditore alla prestazione; *b*) e solo dopo che sia stata accertata l'effettiva lesione dell'utilità attesa dal creditore a causa della controprestazione non eseguita, allora, l'esercizio del diritto alla risoluzione sarà legittimo¹⁷.

una parte nell'esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l'inadempimento della controparte) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte» (cfr., *ex multis*, Cass., 15 marzo 2004, n. 5240, in *Giust. civ.*, 9, 2005, I, 2179, nota di RACHELI).

¹⁴ Cfr. Cass., 14 giugno 2021, n. 16743, in *NGCC*, 2021, I, 1043 ss., con nota di D'AMICO. Per ulteriori analisi del caso e delle questioni sollevate, si veda A. M. BENEDETTI, *Interventismo giudiziario e contratto*, in *Pactum*, 3, 2022, 349 ss.

¹⁵ Anche in presenza di un atto iniziale di tolleranza dal parte del creditore, ciò « [...] non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni» (cfr. Cass., sez. II, 05 maggio 2022, n.14195, in *Giust. civ. Mass.*, 2022).

¹⁶ L'incidenza del principio di buona fede sul perimetro dell'art. 1456 c.c. è presente da tempo anche nella giurisprudenza di merito. A tal riguardo, giova riprendere quanto si legge in Trib. Bergamo-Grumello del Monte, 7 luglio 2008, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 708, con nota di GONNELLI, secondo cui in tema di clausola risolutiva espressa «il giudice è ammesso a valutare la condotta in concreto tenuta dalle parti del rapporto obbligatorio, che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, devono preservare l'una gli interessi dell'altra, ispirandosi al principio generale della buona fede ed al divieto di abuso del diritto; se da tale valutazione risulta che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il proto materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio della buona fede, ciò deve condurre ad escludere la ricorrenza della colpa e, dunque, la sussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto, dovendo essere l'inadempimento tale da comportare siffatta conseguenza almeno colpevole; qualora, invece, sia evidente che il creditore ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante modalità contrarie alla buona fede, tale volontà non appare meritevole di tutela da parte dell'ordinamento e non può, pertanto, spiegare i propri effetti».

¹⁷ Sull'applicazione del canone di buona fede oggettiva in presenza di clausola risolutiva espressa e sugli effetti da ciò derivabili, S. NOBILE DE SANTIS, *Sul ruolo della buona fede*

4. L'abuso del diritto tra vero diritto e stretto diritto.

Le argomentazioni qui riportate inducono ad un ulteriore approfondimento non tanto sulla buona fede oggettiva, quanto piuttosto sull'abuso del diritto.

Alcune considerazioni più generali servono a chiarire anche il complessivo ragionamento seguito dalla Corte e possono sintetizzarsi in due primari punti di osservazione.

Il primo sta nella categorizzazione dell'abuso nel sistema del diritto privato.

L'abuso, al di là delle diverse manifestazioni in svariati contesti normativi, è soprattutto una concretizzazione giurisprudenziale e dottrina¹⁸. Non c'è nel nostro sistema interno un esplicito e generale divieto di abuso del diritto¹⁹.

In altre parole, l'abuso del diritto, formula che anche nel linguaggio ordinario trova una difficile corrispondenza sinonimica con altri termini²⁰, nel discorso giuridico si colloca tra il diritto positivizzato ed il diritto applicato, tra lo stretto diritto ed il vero diritto²¹.

Esso non è propriamente un istituto. Piuttosto, l'abuso si frappone nella diade "atto lecito/atto illecito"²², inserendosi come strumento argomentativo di applicazione della regola del caso secondo la *ratio* complessiva della legge.

oggettiva in presenza di una clausola risolutiva espressa, in NGCC, 2016, 513; F. PIRAINO, *Il controllo giudiziale di buona fede sulla clausola risolutiva espressa*, in *Contratti*, 2016, 662 ss.; D. ACHILLE, *Clausola risolutiva espressa, buona fede in executivis e controllo giudiziale sull'inadempimento*, in *Giur. it.*, 2016, 2367 ss.

¹⁸ Per una ricostruzione degli elementi alla base di una definizione di abuso del diritto, M. ATIENZA e J. R. MANERO, *Abuso del diritto e diritti fondamentali*, in *L'abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari*, cit., spec. 33 ss.

¹⁹ A livello europeo, invece, un divieto generale di abuso può rinvenirsi nell'art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che sancisce che «nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta».

²⁰ Secondo P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, cit., spec. 205 ss., sul piano retorico l'abuso costituisce un ossimoro la cui valutazione di stretto diritto è di per sé complessa per la sua stessa formulazione concettuale.

²¹ L'abuso del diritto è riflesso dell'applicazione sostanziale del diritto che supera lo stretto dettato legale. Questa distinzione è lucidamente chiarita in A. GENTILI, *L'abuso del diritto come argomento*, cit., spec. 316, ove si specifica che «[s]olo rispetto ad uno stretto diritto che si assuma aggirato, e ad un vero diritto che lo supera e ripristina, si apre la possibilità di sostenere che un caso è formalmente lecito, ma sostanzialmente anti-giuridico. Questo spread tra stretto diritto e vero diritto crea, appunto, la possibilità logica dell'abuso».

²² Mette ben in evidenza V. VELLUZZI, *L'abuso del diritto in poche parole*, in ID., *Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno all'interpretazione*, ETS, Pisa, 2012, 98 che la rilevanza giuridica del comportamento si esaurisce nella coppia liceità/illiceità e non esiste una terza via per comportamenti formalmente ammessi ma poi considerati sostanzialmente abusivi. Secondo l'Autore, infatti, non si può costruire una nozione intermedia per cui un comportamento è «[...] corretto *prima facie* ma scorretto, abusivo appunto, a un più attento esame».



Non a caso, tempo addietro, già si domandava attenzione su un mezzo potenzialmente idoneo a veicolare instabilità nelle relazioni giuridiche ed a «rendere incerto quel che è certo in base a quanto stabilito dalle norme dell'ordinamento» o a rendere illecito, «in maniera surrettizia e ideologica, ciò che è lecito per il diritto oggettivo»²³.

Sin dalle sue origini l'abuso ha generato notevoli problemi interpretativi²⁴.

Il secondo punto di osservazione sta nel suo metodo applicativo. La legge, volendo semplificare per le esigenze qui imposte, può applicarsi su due livelli: i) a livello strutturale mediante il procedimento applicativo della sussunzione ed ii) a livello funzionale secondo un processo discrezionale di valutazione (della *ratio legis*).

Il primo è un giudizio di validità che postula la conformazione ad un modello astratto e generale²⁵. Il secondo è un giudizio valutativo che postula la sensibilità individuale nell'interpretazione delle circostanze²⁶.

L'abuso del diritto segue il secondo metodo applicativo.

Innanzitutto, proprio perché non strettamente codificato - altrimenti saremmo nel campo del lecito/illecito e non dell'abuso - manca di un modello di riferimento in senso stretto. O meglio questo esiste ma attiene all'uso ammesso e non all'abuso. In secondo luogo, proprio perché si mostra come un uso in apparenza legittimo ma in sostanza contrario all'ordinamento giuridico, trova nel nostro sistema una concretizzazione funzionale, ovvero trova esistenza nel contegno effettivo avuto dalle parti rispetto alle circostanze del caso.

Siccome non si può abusare di un diritto di cui non si è titolari, esso è sempre abuso di un poter fare giuridico permesso. Il suo accertamento non si regge, quindi, sulla struttura dell'atto *prima facie* ammesso ma sull'aspetto funzionale, ovvero sul rapporto che l'atto ha con le circostanze entro cui si realizza²⁷.

²³ Cfr. V. VELLUZZI, *Introduzione*, cit., 13 che richiama le osservazioni un tempo sollevate in P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, cit., 205 ss.

²⁴ Su tali questioni si rinvia a P. COMANDUCCI, *Abuso del diritto e interpretazione giuridica*, in *L'abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari*, cit., spec. 19 ss.

²⁵ Come osserva M. ORLANDI, *Abuso del diritto e teoria della fonte*, in *L'abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari*, cit., spec. 114-115, questo modello è da costruire «[...] mediante l'interpretazione di disposizioni, di volta in volta e di epoca in epoca dotate di tasso di vaghezza minore o maggiore: dalla disciplina puntuale alla clausola generale. Potrà darsi dubbio - in taluni casi - circa il grado di disformità tra modello e contratto, e così darsi maggiori difficoltà di riconoscere o escludere la validità di un atto. E tuttavia tale comparazione sarà sempre verticale e postulerà sempre l'applicazione di un modello astratto»

²⁶ «Oggetto della valutazione non è la conformità - ossia la coerenza formale tra modello e fatto storico - bensì la valutazione soggettiva delle circostanze, che induce un'opinione sul merito di esse. Valutare significa qui saggiare la convenienza o il contenuto economico delle clausole. Il giudizio valutativo esce dalla dinamica della conformità e postula un falso confronto verticale», *ibidem*, 125.

²⁷ Si chiarisce in A. GENTILI, *L'abuso del diritto come argomento*, cit., spec. 315, che «[...] materialmente si abusa sempre di poteri. Giuridicamente, la possibilità (da vedere poi la correttezza) della prospettazione come abuso del diritto sta nel fatto che il comportamento preteso abusivo concerne un comportamento che almeno *prima facie* ha una qualificazione giuridica positiva. La possibilità logica dell'abuso sta proprio nel fatto che esso invece, *re melius perpensa*, possa ricevere una qualificazione giuridica negativa».

Nell'assumere che è la pluralità di modi potenzialmente riconducibili alla fonte attributiva del diritto a rendere possibile l'abuso, questo profilo appare più sfuggente nel caso dell'esercizio di diritti potestativi²⁸.

Rispetto ad una clausola risolutiva espressa che disciplina nel dettaglio quale è l'inadempimento che dà diritto alla risoluzione, l'eventuale creditore non ha margini di esercizio: o attiva la clausola oppure no. O si manifestano le condizioni richieste dalle parti o la clausola non genera alcun diritto alla risoluzione.

L'abusività dell'esercizio del diritto alla risoluzione non deriva dalla fonte (art. 1456 c.c.) ma discende dagli obblighi ulteriori in capo alle parti imposti dal principio di buona fede oggettiva e richiede più modi possibili di esercitare quel diritto.

Si intenda: se in un contratto è presente una clausola risolutiva espressa, il creditore può esercitare la clausola se si realizzano i presupposti che ne legittimano l'operatività. Viceversa, se le condizioni non si verificano, non si può invocare la clausola e non si può richiedere la risoluzione di diritto del contratto. Precisazioni entrambe alquanto ovvie ma che tornano utili al discorso presente.

A ben vedere, infatti, nella seconda ipotesi, il diritto potestativo non è sorto e, pertanto, il suo esercizio più che abusivo sarebbe del tutto illegittimo, in quanto non fondato su alcuna fonte normativa o convenzionale. Non c'è quindi il necessario discostamento dalla norma permissiva che giustifica la repressione del comportamento abusivo. C'è piuttosto uno sconfinamento nel campo dell'illecito²⁹.

Eppure anche nel caso di specie, è questa la soluzione adottata dalla Corte come già fatto in un precedente arresto³⁰ in cui si esplicita che per esserci abuso, devono sussistere alcuni elementi: a) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; b) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; c) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente aderente alla fonte attributiva del diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione sia giuridico sia extragiuridico; d) la circostanza che una tale modalità di esercizio determini una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte³¹.

²⁸ In effetti, laddove la normativa sia ben dettagliata o quando la norma conceda, come *ex art. 1456 c.c.*, un diritto potestativo ad una delle parti, lo spazio per la categoria dell'abuso si riduce notevolmente. Questo profilo del problema è attentamente esaminato in G. PINO, *L'abuso del diritto tra teoria e dogmatica*, cit., *passim*.

²⁹ «Di conseguenza, se non sussistono i presupposti assunti nello schema normativo, nella pratica dell'agire l'effetto giuridico non è raggiungibile, in quanto la condizione di possibilità che l'effetto si produca non è a priori compresa in tale schema», così D. MESSINETTI, voce *L'abuso del diritto*, cit., spec. 19.

³⁰ Il riferimento è a Cass., 30 settembre 2021, n. 26541, in *DeJure*.

³¹ Questa costruzione interpretativa è speculare a quella contenuta in Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, cit. In quest'ultimo arresto, difatti, si afferma che c'è abuso «[...] quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire

Difatti, anche questa volta la chiave interpretativa dettata dalla Corte sta nei profili applicativi dell'abuso. La titolarità di un diritto non impedisce che i modi concreti di esercizio siano considerati contrari all'ordinamento³².

Vero è che le circostanze non sono criteri di giudizio ma possono essere criteri che orientano il giudizio. Anche nella vicenda in esame, sono le circostanze dei fatti a chiarire che l'esercizio della clausola da parte della locatrice fosse assolutamente conforme a buona fede. La rilevanza dell'abuso si deve, quindi, leggere nell'aspetto funzionale dell'atto rispetto alle circostanze entro cui si realizza.

Anche nel caso di specie, il criterio interpretativo applicato dalla Corte segue un duplice binario: da un lato, la legittimità dell'esercizio del diritto alla risoluzione sulla base di un raffronto con la fonte convenzionale attributiva dello stesso; dall'altro, l'eventuale illegittimità del comportamento di fatto compiuto secondo una seconda e diversa fonte (nella vicenda in esame, il principio di buona fede oggettiva).

Così inteso, allora, l'abuso diviene argomento che serve a richiamare l'applicazione di un altro principio. Appunto, un argomento di logica giuridica per giustificare il disallineamento sostanziale del diritto applicato rispetto al diritto formalmente posto e per ricomporre l'eccedenza della condotta rispetto allo scopo ammesso dall'ordinamento. Una eccedenza da valutarsi giudizialmente a posteriori³³.

5. Annotazioni e interrogativi finali in tema di abuso: strumento di giustizia o espediente di retorica?

Le ragioni di diritto della Corte nell'ordinanza non sono nuove. Recepiscono orientamenti consolidati ed applicano un canone immanente del nostro sistema, quello della buona fede oggettiva.

I riflessi di perplessità che la pronuncia solleva si costruiscono, però, tutti sui profili dell'abuso.

È proprio, difatti, questo argomento a suscitare dubbi circa la reale utilità applicativa in casi come quello in esame³⁴.

Se come detto, per l'abuso è necessario che il concreto esercizio del diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modi differenti, nel campo dei diritti potestativi come il diritto alla risoluzione, l'esercizio del diritto

risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti».

³² Sul punto, M. ORLANDI, *Contro l'abuso del diritto (in margine a Cass. 18 settembre 2009, n. 20106)*, in *Riv. dir. civ.*, II, 2010, 148 *ess.*; A. CINQUE, *Teoria dell'abuso del diritto e nullità "di protezione"*, in *L'abuso del diritto. In ricordo di Davide Messinetti*, cit., 55 *ss.*

³³ Un simile criterio valutativo si applica all'abuso e non anche all'eccesso del diritto (che segue, invece, lo schema formale ed astratto del modello), come ricordano F. D. BUSNELLI e E. NAVARRETTA, *Abuso del diritto e responsabilità civile*, cit., spec. 181, i quali ritengono che «l'eccesso dal diritto implica un superamento di limiti determinati in astratto e a priori, mentre l'abuso del diritto coinvolge, viceversa, una tipologia di regole che permettono una valutazione giudiziale a posteriori».

³⁴ Sull'abuso come argomento si rinvia per più attente disamine a A. GENTILI, *Abuso del diritto e uso dell'argomentazione*, cit., 354 *ss.*; ID., *L'abuso del diritto come argomento*, cit., spec. 319 *ss.*

non conosce una molteplicità di facoltà. Il margine di discrezionalità del modo di esercizio è ridotto alla scelta o meno di invocare la clausola risolutiva espressa³⁵.

Eppure anche in simili ipotesi si può parlare di abuso. Ma lo si fa accedendo tramite la buona fede³⁶. Si sottrae il caso alla norma attributiva dell'art. 1456 c.c. e lo si fa rientrare nella *ratio* del principio di buona fede oggettiva che, in qualità di regola repressiva, sanziona quel comportamento come abusivo³⁷.

Si sa che ogni medaglia ha il proprio rovescio e, in questo caso, l'abuso è il rovescio della buona fede oggettiva. E viceversa. C'è, però, chi come Sacco ritiene più criticamente che esso sia in realtà soltanto un doppione della buona fede³⁸. Non a torto, la critica trova verifica in vicende analoghe a quella in commento.

È indubbio che la posizione della Corte si allinei ad un orientamento consolidato che fa dell'abuso una categoria dogmatica finalizzata a concretizzare la funzione valutativa della buona fede contrattuale³⁹.

Ma, allora, quale è davvero la sua funzione? Facendo uso di alcune osservazioni sul punto, essa appare essere, di fatto, quella di colmare le insufficienze delle clausole generali nel sistema⁴⁰. Ciò comporta che l'abuso debba essere concettualmente emancipato dagli altri standard valutativi.

³⁵ Il punto è messo in rilievo in Cass., 27.10.2016, n. 21740, in www.italggiure.giustizia.it. Per un approfondimento, F.P. PATTI, *Due questioni sulla clausola risolutiva espressa*, in *Contratti*, 2017, 695 ss.

³⁶ Si analizza criticamente in M. ORLANDI, *Abuso del diritto e teoria della fonte*, spec. 126-127, che laddove il diritto sia «convenzionalmente (o legalmente) potestativo allora esso si eserciterà efficacemente a prescindere dallo scopo perseguito. [...] La contrarietà a buona fede mette capo, non mai ad un fenomeno di irrilevanza del contegno, ossia d'inefficacia dovuta a difformità dalla fonte di attribuzione, bensì alla ipotetica violazione di un obbligo».

³⁷ «Con l'abuso si arriva invece a ricondurre il caso ad una diversa regola, ma non - come normalmente nell'interpretazione teleologica, ossia secondo la *ratio legis* - derivabile dalla stessa disposizione, e nemmeno - come nell'analogia - in presenza di una lacuna, bensì (qui il *proprium* della figura sotto questo aspetto) in assenza di lacuna e riconducendo il caso ad una diversa regola derivabile da un'altra norma», così A. GENTILI, *L'abuso del diritto come argomento*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2012, 324.

³⁸ R. SACCO, *L'esercizio e l'abuso del diritto*, in *Il diritto soggettivo*, vol. II, in *Trattato di diritto civile*, Alpa, Graziadei, Guarnieri, Mattei, Monateri, Sacco (a cura di), Utet, Torino, 2001, 279 ss.

³⁹ In dottrina, l'idea di un abuso come categoria di concretizzazione della buona fede valutativa è riferibile, in particolare, a F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, spec. 440 ss. La posizione trova riscontro in un orientamento che tende a muoversi nella medesima direzione. Da ultimo, in Cass. sez. II, n. 656 del 10 gennaio 2025, in *Gius. Civ. Mass.*, 2025, secondo cui i principi di correttezza e buona fede nell'interpretazione del contratto «consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto». In senso conforme, Cass., sez. II, n. 7201 del 18 marzo 2025, in *Guida dir.*, 2025, 18; Cass., sez. III, n.6675 del 19 marzo 2018 in *Dejure* e Cass., sez. II, n. 7927 del 28 marzo 2017 e Cass., sez. III, n.6675 del 19 marzo 2018, *ivi*.

⁴⁰ Cfr. P. RESCIGNO, G. RESTA e A. ZOPPINI, *Diritto privato. Una conversazione*, Il Mulino, Bologna, 2017, 184 ss.



Perché se l'abuso è l'argomento con cui censurare un determinato comportamento inizialmente ammesso ma sostanzialmente contrario all'ordinamento, esso richiede sempre di un adeguato supporto argomentativo. La validità dell'abuso sta nella correttezza della tecnica logico-argomentativa utilizzata. E la tecnica argomentativa è corretta quando c'è una lacuna assiologica⁴¹.

Se così è, l'interrogativo è doveroso.

In questo come in altri casi simili, la buona fede oggettiva è davvero insufficiente? Perché se così non fosse, ha senso scomodare l'abuso per rinvigorire l'efficacia applicativa di un canone generale del sistema?

Se si risponde affermativamente alla prima domanda, l'abuso trova una sua specifica utilità argomentativa. Se la risposta è negativa, invece, rimane mero travestimento logico per l'applicazione surrettizia di simili criteri⁴².

Tra le due soluzioni, resiste una terza di incertezza. Ma è proprio questo il senso stesso dell'abuso: il consapevole distanziamento dalla legalità formale e l'avvicinamento ad un diritto sostanziale.

In fin dei conti, come chiosa Aurelio Gentili a riguardo, con l'abuso del diritto ci si allontana dalla certezza, perché «percepriamo che aumenta la giustizia». A patto, però, che la giustizia «non sia solo copertura retorica di un punto di vista»⁴³.

Ritornando alla vicenda in esame, dire che è abusivo l'esercizio di una clausola risolutiva espressa perché contrario a buona fede porta con sé un corollario: non sempre l'attivazione di una clausola risolutiva, anche laddove sussistano le circostanze formali, dà diritto al creditore alla risoluzione del contratto.

L'esercizio del diritto è legittimo se conforme a buona fede. Così il secondo comma dell'art. 1456 c.c. sembra perdere di efficacia e la risoluzione di diritto è sottoposta, di conseguenza, al controllo giudiziale⁴⁴.

Al giudizio di gravità ex art. 1455 c.c. si affianca il controllo secondo buona fede ex art. 1456 c.c.

La forza prescrittiva dell'autonomia privata - che nella clausola risolutiva espressa produce una regola ben specifica - ne esce parzialmente mutilata.

⁴¹ Ricorda A. GENTILI, *L'abuso del diritto come argomento*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2012, spec. 329, che «[...] il ricorso all'argomento dell'abuso è compatibile con il metodo giuspositivistico quando è corretto. Ed è corretto quando nella disposizione c'è una lacuna assiologica»

⁴² Ammonisce V. VELLUZZI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *L'abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari*, cit., 2012, spec. 17 che, inteso in questi termini, l'abuso del diritto «[...] non è un principio da ricavare e formulare, bensì espressione dei contenuti di un principio già formulato nell'ordinamento giuridico», perdendo così un proprio autonomo valore argomentativo.

⁴³ I brani riportati nel testo si trovano in A. GENTILI, *L'abuso del diritto come argomento*, cit., spec. 325 e 331. Come spiega l'Autore, compito dell'interprete è non soltanto «[...] sindacare secondo razionalità la corretta sussunzione del caso nello stretto diritto offerto dal positivo dettato legale, ma anche sindacare secondo razionalità la corretta argomentazione del «vero» diritto. Evitare cioè che il fondamento della correzione del dettato legale sia solo il sentimento enfaticamente espresso con la connotazione furba dell'abuso» (331).

⁴⁴ Non potrebbe essere diversamente perché, come chiosa U. BRECCIA, *L'abuso del diritto*, in *Diritto privato 1997, L'abuso del diritto*, vol. III, Padova, 1998, 82, l'abuso è figura che «[...] non appartiene al genere dei limiti formali, già valutati in astratto, ma al genere dei limiti sostanziali o materiali, da valutarsi in concreto».

Ritorna l'anzidetto problema: l'abuso è davvero uno strumento di giustizia? O forse: la giustizia ha bisogno di questo strumento di retorica?

In vicende come quella analizzata, la soluzione delle Corti, in effetti, non disconosce la portata del 1456 c.c. Ma ciò avviene perché a farlo solo le circostanze del caso che rilevano positivamente ai fini dell'applicazione del principio di buona fede oggettiva nei rapporti contrattuali.

Ed allora: il ricorso all'abuso del diritto è un argomento necessario? Anche in ipotesi in cui le circostanze del caso si oppongano all'operatività della clausola risolutiva, l'esercizio è represso perché illecito, perché abusivo o perché contrario a buona fede?

È ben evidente che ogni risposta produce le proprie conseguenze.

Senza dubbio, però, affermare che 'abusivo' significa essere contrario a buona fede sembra rinnegare la validità stessa della sua autonomia applicativa.

In ogni caso, qualsiasi risposta potrà risultare sindacabile a seconda del punto di vista che si assume.

Ciò che è certo, però, è l'obbligo dell'interprete di non abusare dell'abuso del diritto.